

Ministero della Cultura

al Sottosegretario di Stato Gianmarco Mazzi  
sottosegretario.mazzi@cultura.gov.it

al Direttore Generale dello Spettacolo Antonio Parente  
dg-s@cultura.gov.it

OGGETTO: CODICE DELLO SPETTACOLO: PROPOSTE SINTETICHE ARSITALIA – FOCUS SETTORE DANZA

Trasmettiamo la nostra proposta come richiesto da codesto Ministero con nota del Sottosegretario di Stato On. Gianmarco Mazzi pubblicata sul sito internet della Direzione Generale dello Spettacolo in data 2 agosto 2023.

1. Necessità di uno studio su dati statistici da rilevare da commissionare all'ISTAT da aggiornare periodicamente, sulla quantità, diffusione territoriale, tipologia, impatto sull'occupazione, indotto, sull'intero settore dei soggetti coinvolti nelle attività di produzione distribuzione e formazione afferenti allo spettacolo dal vivo.
2. Competenze istituzionali. Nell'ottica di un necessario allineamento con le direttive degli altri Paesi dell'Unione Europea in merito alla produzione, distribuzione e formazione relative a tutte le discipline afferenti allo spettacolo dal vivo si rende necessario il confronto sistematico e l'interazione tra i ministeri della cultura, dell'Istruzione, del lavoro, delle politiche sociali e le regioni.
3. I componenti del Tavolo permanente per la danza costituito presso la Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero della Cultura dovranno essere anche componenti del Tavolo permanente per lo spettacolo istituito con L. 106/2022
4. Possibilità di autoconvocazione di commissioni ministeriali e organismi di ogni settore di attività su richiesta del 30% dei componenti degli organismi stessi.
5. Necessità di regolamentare la programmazione degli spettacoli dal vivo. Obbligo per i teatri pubblici e privati beneficiari di sostegno pubblico di ospitare con percentuali definite da normativa la quantità di produzioni di musica, danza e prosa.
6. Condizione per beneficiare di fondi pubblici è l'applicazione dei CCNL e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia giuslavoristica.
7. Destinazione dei fondi previdenziali accumulati dall'ex Enpals (precedente gestore della previdenza dei lavoratori dello spettacolo - circa tre miliardi) ai lavoratori dello spettacolo e non versati genericamente nelle casse dell'Inps quale nuovo ente di gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo.
8. Ridefinizione della struttura dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche con un proprio direttore (amministrativo e organizzativo) e con una propria autonomia finanziaria e produttiva, non dipendente dal settore musicale e corale, proiettata su programmi triennali in Italia e all'estero, trovando sinergie con enti europei per coproduzioni e formazione/perfezionamento professionale.
9. Intervento sulla composizione dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche (ballerini per la maggioranza stabili e una parte scritturata per la stagione – 2/3 stabili e 1/3 stagionali) con possibilità di mobilità verso altri enti per i ballerini stabili.
10. Autonomia di gestione, finanziaria e produttiva dei corpi di ballo. con una propria governance, distinta dal settore corale e musicale. Progettazione di programmi triennali in Italia e all'estero. Sinergie con enti europei per coproduzioni e formazione/perfezionamento professionale.

## IPOTESI SINTETICA PER IL RIORDINO DEL SETTORE FORMAZIONE COREUTICA PRIVATO

### 1. RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

- Riordino del comparto, riconoscimento di status.
- Regolamentazione del settore, definizione dei requisiti per godere del titolo di scuola di danza privata (SDP).
- Istituzione di un apposito Registro delle scuole di danza private (e formazione artistica) coerenti con i requisiti stabiliti che consenta di godere di una specifica fiscalità agevolata, gestito dalla P.A.
- Scelta facoltativa di iscrizione al Registro e di allinearsi quindi ai requisiti richiesti.

### 2. SPECIFICA FISCALITÀ AGEVOLATA PER LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

- I valori e i benefici sociali per cui lo stato premia e agevola lo sport sono pienamente ascrivibili anche all'attività di scuola di danza e spesso con numeri e risultati superiori. Le scuole di danza iscritte al registro dovranno godere di specifica fiscalità agevolata a prescindere dalla loro forma giuridica, trovando anche applicazione le norme che esonerano le attività didattiche da diversi tributi.
- Il settore della formazione coreutica privata, non essendo beneficiario di alcuna agevolazione fiscale e di nessun contributo o finanziamento pubblico, nei fatti è sostenuto interamente dalle famiglie degli allievi, facendosi carico quindi degli sbocchi professionali e della costituzione del vivaio e serbatoio al quale attingono le compagnie professionali di danza. Da prevedere l'allargamento e il potenziamento dell'applicazione del beneficio di detrazione dalla dichiarazione dei redditi e dell'importo detraibile (ex articolo 15, comma 1°, lettera i - quinquies T.U.I.R. Dpr. 917/86 – finanziaria 2007) dei costi sostenuti per i giovani tra i 5 e i 18 anni che praticano attività di danza, ma auspicabilmente di qualsiasi attività artistica (in qualsiasi struttura a prescindere dalla forma giuridica in cui è costituita).
- Ricollocare il comparto delle scuole di danza nel loro ambito naturale, cioè il mondo professionale della danza e del teatro, incentivando e promuovendo l'interazione tra compagnie professionali e saggi-spettacolo nelle diverse discipline come momento di aggiornamento e perfezionamento, erogando finanziamenti per i costi dei cachet delle compagnie professionali ospitate ai saggi.

### 3. INSEGNANTI E LAVORATORI DEL SETTORE DANZA

- Riconoscimento e definizione della figura giuslavoristica, in regime di fiscalità agevolata, dell'insegnante di danza e delle figure professionali che operano nel settore privato della formazione coreutica (maestri accompagnatori, direttori didattici e artistici, coreografi, assistenti, collaboratori amministrativo gestionali ecc.), così come avvenuto per i lavoratori dello sport con L. 86/2019 e D.lgs. 36/2021 con successivi correttivi.
- Verifica delle competenze per il conseguimento di titolo abilitante all'insegnamento della danza in ambito privato per chi non in possesso di titolo pubblico o riconosciuto (AND, scuole delle fondazioni lirico sinfoniche).  
*N.B. questo non confligge con l'art. 33 della Costituzione in quanto non sussisterebbe nessun obbligo da parte degli insegnanti di conseguire un titolo come pure nessun obbligo da parte delle scuole di danza di iscriversi al registro.*
- Riconoscimento per equipollenza di titoli accademici anche esteri, rilasciati da autorità pubbliche ed istituzioni private di conclamata fama e tradizione.
- Avvalersi di insegnanti con tale titolo costituisce uno dei requisiti per le scuole di danza private per essere iscritte al Registro.
- Obbligo di aggiornamento periodico per tutti gli insegnanti.
- Istituzione di una commissione preposta alla verifica delle competenze e dell'opportuno aggiornamento obbligatorio degli insegnanti di danza, composta da figure di alto profilo e indiscussa competenza provenienti dal modo dell'arte e dal mondo accademico.

Roma 28 agosto 2023

ARSitalia  
Il Presidente

Domenico Del Prete

